

**COMUNE DI CALABRITTO**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, modificato ed integrato con norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 nr.566.

**ART.1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Calabritto si osservano le norme del presente REGOLAMENTO. Ai fini dell'applicazione della tassa, questo Comune agli effetti dell'art.43 del D.Lgs.nr.507/93, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di 3.100 unità, appartiene alla classe V°.

**a) -Oggetto della tassa**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

**b) -Esclusioni**

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla lett.a) comma 1, dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Sono, altresì, escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

**c) -Soggetti attivi e passivi**

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche

altativa, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

**d) Occupazione permanenti e temporanee. Criteri di distinzione**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:-

- 1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ART. 2**

**RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. - Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare nel territorio comunale gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale al Comune. Questa va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite ufficio postale, la domanda di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. - La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) L'oggetto dell'occupazione, la durata, il motivo a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. - La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

---

5. - L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

---

ART. 3

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'competente Ufficio Comunale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'ART.27 del presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Per l'istruttoria della domanda e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento. Il termine per la decisione è quello previsto dalla legge 7.8.1990, nr.241. Anche in caso di diniego sono comunicate al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

X ART. 5

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni sono, comunque, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

~~Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute, in tutti i casi esse vengono accordate:~~

- ~~a) a termine, per la durata massima di anni~~
- ~~b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;~~
- ~~c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;~~
- ~~d) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.~~

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.  
Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso, l'obbligatorietà per l'occupante è di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### ART. 6

##### ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

#### ART. 7

##### MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, ambulante, funambulo, etc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

#### ART. 8

##### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

---

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquanta metri.

---

ART. 9

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 10

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale. L'Autorità competente detta prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 12

OCCUPAZIONE CON TENDE O TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi è richiesta l'autorizzazione comunale. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

ART. 13

~~CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO~~

~~Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.03.1991, nr.112 e del relativo Regolamento di esecuzione.~~

~~Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.~~

~~È facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.~~

## DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei dieci giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee;
- b) mancato pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico;
- c) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- d) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli, polizia, igiene ed edilizia;
- e) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- f) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- g) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione.

### ART. 15

#### REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici esercizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

### ART. 16

#### RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 giorni prima della scadenza.

### ART. 17

#### OCCUPAZIONE ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità Comunale, ~~previa contestazione dell'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.~~

## ART. 18

### TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di suolo, soprassuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base alle tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è stato classificato in tre categorie, secondo l'allegato elenco di classificazioni di cui all'art.12 del Regolamento.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

## ART. 19

### CLASSIFICAZIONI DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente alla superficie effettivamente occupata.

A tale effetto, sentita la COMMISSIONE EDILIZIA, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, con deliberazione di consiglio comunale n.53 del 28.08.1993, esecutiva ai sensi di legge, sono state classificate come segue:

**a) STRADE, PIAZZE E SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1° CATEGORIA.**

Calabritto cap.: Piazza Matteotti, Corso F.lli Cervi, Via S.Allende, Piazza M.Immacolata, Via Roma, Viale della Resistenza;  
Fraz.Quaglietta: Via Nazionale, Piazza S.Nicola;

**b) STRADE, PIAZZE E SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2° CATEGORIA.**

~~Calabritto cap.: Piazza Castello, Via Berardinelli, Via Gramsci,~~  
~~Piazza Chiesa, Via S.Vito;~~  
Fraz.Quaglietta: Via Calvario, Via Arco Arciprete, Via Arco Bonelli;

**c) STRADE, PIAZZE E SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 3° CATEGORIA.**

~~Calabritto cap.: Chiasso Basilicata, Via Don Minzoni, Via G.Dorso,~~  
~~Via Fardella, Via Spatola, Via C.Sportivo, Chiasso XX Settembre, Via~~  
~~Ficetola, Via S.Pietro, Via Costantinopoli, Corso Del Popolo, Corso~~  
~~Garibaldi, Via O.Mattia, Via A.Di Meo, Via Ch.V.IE Nazionale, Via~~  
~~P.Togliatti, Via A.Diaz, Via B.Fardella, Via S.F.lli Bandiera, Via~~  
~~Pianelle, Via Excelsior, Via C.Battisti, Via F.Pecoraro, Via~~

T.F.P. Pucillo, Via A. Marino, Via S. Maria del Carmine, Via Oberdan, Via E. Longo, Contrada Brallia, Via Altasede, Via Serra, Via Breve, Via C. e N. Rosselli, Via Circumvallazione, Via Fontana, Via U. Finzi, Via G. Corbi, Via Salvo D'Acquisto;  
Fraz. Quaglietta: Via Pietraroccia al Castello, Via Cerzolle, Via Casale, Via Pietraroccia, Via Toriello, Via Senerchia, Via Sottoroccia, Via S. Giacomo, Via Cretazzo, Via Forno, Via Strada, Via Dietro i Santi, Via Gradelle;

## ART. 20

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## ART. 21

### MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA- CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

~~I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.~~

Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## PASSI CARRABILI - DISCIPLINA

- 1) Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera a).
- 2) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- 4) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 6) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sulla area antistante gli accessi medesimi.  
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 7) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 80% alla tariffa di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).
- 8) La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
- 9) In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 23OCCUPAZIONE PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE. PASSI CARRABILI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) Tariffa ordinaria.

- 1° categoria .....£.34.000 al mq.
- 2° categoria.....£.17.000 al mq.
- 3° categoria.....£.10.200 al mq.

(b) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ridotta del 70% è la seguente:

- 1° categoria.....£.10.200 al mq.
- 2° categoria.....£. 5.100 al mq.
- 3° categoria.....£. 3.060 al mq.

b-bis) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ridotta fino ad un terzo è la seguente:

- 1° categoria.....£.11.333 al mq.
- 2° categoria.....£. 5.562 al mq.
- 3° categoria.....£. 3.400 al mq.

c) Per i passi carrabili la tariffa ridotta al 50% è la seguente:

- 1° categoria.....£.17.000 al mq.
- 2° categoria.....£. 8.500 al mq.
- 3° categoria.....£. 5.100 al mq.

d) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ridotta del 30% è la seguente:

- 1° categoria.....£. 23.800 al mq.
- 2° categoria.....£. 11.900 al mq.
- 3° categoria.....£. 7.140 al mq.

e) Per gli accessi carrabili e pedonali "a raso" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata dinanzi agli accessi medesimi, la tariffa ridotta del 50% è la seguente:

- 1° categoria.....£.17.000 al mq.
- 2° categoria.....£. 8.500 al mq.
- 3° categoria.....£. 5.100 al mq.

f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, la tariffa ridotta dell'80% è la seguente:

- 1° categoria.....£. 6.800 al mq.
- 2° categoria.....£. 3.400 al mq.
- 3° categoria.....£. 2.040 al mq.

g) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella di cui alla lettera a).

---

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui all'art. 46 del D.Lgs.507/93, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare, per ogni Km. lineare o frazione e per anno, è la seguente:

---

- 1° categoria.....£.500.000
- 2° categoria.....£.250.000
- 3° categoria.....£.150.000

i) Per occupazione realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L.50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

l) Per le occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, per ogni apparecchio e per ogni anno la tariffa è la seguente:

- Centro abitato.....L. 20.000
- Zona limitrofa.....L. 15.000
- Sobborghi e zone periferiche.....L. 10.000

m)- Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo dei distributori di carburante, effettuate con le sole colonnine montanti per la distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati per ogni distributore e per un anno la tariffa è la seguente:

- Centro abitato.....L. 60.000
- Zona limitrofa.....L. 50.000
- Sobborghi e zone periferiche.....L. 30.000
- Frazioni.....L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differenti capacità, raccordati tra di loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

Ai fini del disposto dell'art.45 del D.Lgs.15.11.1993 n.507, modificato ed integrato con norme del D.Lgs.28.12.1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e fasce orarie e le relative misure di riferimento

1) Per le occupazioni realizzate dagli ESERCIZI PUBBLICI, AMBULANTI, PRODUTTORI AGRICOLI ed ESERCIZI COMMERCIALI

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fascia oraria compresa tra le 8,00 e le ore 21,00, tariffa per complessive ore 13,00.....L.1.400 al mq.

- Fascia oraria dalle ore 21,00 in poi, tariffa complessivamente applicabile.....L. 600 al mq.

-Fino a 14 giorni  
-Oltre i 14 giorni

Tariffa intera  
Tariffa ridotta del 30%

2) Per le occupazioni di altro genere

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

- La tassa viene determinata, nell'arco delle 24,00 ore, per ogni ora di occupazione..... L.83,33 per ora al mq.

-Fino a 14 giorni  
-Oltre i 14 giorni

tariffa intera  
tariffa ridotta del 30%

Pertanto, in rapporto alla superficie occupata e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è determinata secondo le seguenti misure giornaliere:

n) Tariffa ordinaria giornaliera per mq.

1° categoria.....£.2.000  
2° categoria.....£.1.000  
3° categoria.....£ 600

Per le occupazioni realizzate dagli ESERCIZI PUBBLICI, AMBULANTI, PRODUTTORI AGRICOLI ED ESERCIZI COMMERCIALI, in relazione alla durata dell'occupazione, nell'ambito delle tre categorie in cui è stato classificato il territorio comunale ed in rapporto alle particolari situazioni esistenti sul proprio territorio, la tariffa viene graduata secondo le seguenti fasce orarie al mq.:

1) Fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 21,00:  
misura di tariffa per complessive tredici ore:

1° categoria.....£.1.400  
2° categoria.....£. 700  
3° categoria.....£ 420

2) Fascia oraria dalle ore 21,00 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile:

- 1° categoria.....f. 600
- 2° categoria.....f. 300
- 3° categoria.....f. 180

Per le occupazioni di altro genere la tariffa viene determinata, invece, nell'arco delle 24,00 ore, per ogni ora di occupazione al mq:

- 1° categoria.....f. 93,33 al mq.
- 2° categoria.....f. 41,67 al mq.
- 3° categoria.....f. 25,00 al mq.

Per le occupazioni di durata fino a 14 giorni si applicano per intero le tariffe giornaliere, così come sopra riportate alla lettera n).

Per le occupazioni di durata oltre i 14 giorni le tariffe giornaliere, così come sopra riportate alla lettera n), sono ridotte del 30%.

o) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa giornaliera è quella indicata alla lettera n) ridotta del 70%.

p) Per le occupazioni effettuate in occasione di FIERE e FESTEGGIAMENTI la tariffa giornaliera è quella indicata alla lettera n).

q) Per la occupazione realizzate da VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte al 50%.

r) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera n) è ridotta dell'80%.

s) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, comma 1°, la tariffa di cui alla lettera n) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

t) Per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui alla lettera n).

~~u) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera n) sono ridotte di 50%.~~

v) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera n) è ridotta dell'80%.

~~w) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la concessione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.~~

z) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art.47 del D.Lgs.n.507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

1° categoria.....£.30.000  
2° categoria.....£.15.000  
3° categoria.....£. 9.000

b) oltre ad 1Km. lineare e di durata non superiore a 30gg. (aumento 50%):

1° categoria.....£.45.000  
2° categoria.....£.22.500  
3° categoria.....£.13.500

OCCUPAZIONE DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 giorni (+ 30%):

1° categoria.....£.39.000  
2° categoria.....£.19.500  
3° categoria.....£.11.700

91,00

2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni (+ 50%): \*

1° categoria.....£.45.000  
2° categoria.....£.22.500  
3° categoria.....£.13.500

3) di durata superiore a 180 giorni (+ 100%):

1° categoria.....£.60.000  
2° categoria.....£.30.000  
3° categoria.....£.18.000

OCCUPAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 giorni (+ 30%):

1° categoria.....£.58.500  
2° categoria.....£.29.250  
3° categoria.....£.17.550

2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni (+ 50%):

1° categoria.....£.67.500  
2° categoria.....£.33.750  
3° categoria.....£.20.250

3) di durata superiore a 180 giorni (+ 100%):

1° categoria.....£.90.000  
2° categoria.....£.45.000  
3° categoria.....£.27.000

ART. 25

ESENZIONE DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507.

In particolare sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a trenta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi, etc) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 26

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per la denuncia ed il versamento della tassa si fa esclusivo riferimento a quanto previsto nell'art.50 del D.Lgs.15.11.1993, n.507.

ART. 27

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs.15.11.1993 n.507.